



Con il patrocinio di:

ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ROMA

AICOM
Associazione Italiana Compliance

XII CONVEGNO COMPLIANCE

La tutela dei mercati finanziari: le nuove sfide
per la Funzione Compliance e la collaborazione
con e tra le Autorità di Controllo

IV Direttiva Antiriciclaggio
MiFID II e MiFIR
Market Abuse Directive e MAD II

*L'evoluzione della normativa antiriciclaggio
alla luce della IV Direttiva.*

La collaborazione tra le Autorità a tutela dei mercati.

Claudio Clemente

Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF

Roma, 9 giugno 2016

- 1. Il NRA e la valutazione del GAFI**
- 2. La collaborazione attiva e l'analisi dei flussi**
- 3. Il recepimento della quarta direttiva: principali novità per i soggetti obbligati**
- 4. La collaborazione tra Autorità a tutela del mercato**
- 5. Focus: schema di comportamento concernente operatività con società estere di intermediazione mobiliare**
- 6. Focus: la minaccia terroristica**
- 7. Conclusioni**

Nel dicembre 2014
sono stati divulgati gli esiti del primo *National Risk Assessment*
del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

«la *corruzione* è un fenomeno criminale di assoluta rilevanza»

«l'attuale fase di crisi economica ha acuito forme criminali quali i *reati fallimentari e societari*»

«molto significativi sono valutati l'*evasione* e i *reati tributari*, considerata anche la *stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell'economia legale le disponibilità illecite*»

A gennaio 2015
la Mutual Evaluation del GAFI
ha riconosciuto l'efficacia e la piena conformità agli standard globali del sistema di prevenzione italiano, fornendo alcune indicazioni volte ad accrescerne le potenzialità.

fra l'altro

- *è stato riconosciuto il prezioso **contributo** degli **operatori finanziari***
- *sono state evidenziate le **criticità** nell'adempimento dei relativi obblighi per il **settore non finanziario**, anche derivanti dall'assenza di normativa secondaria dettagliata*
 - *sono stati sottolineati i **recenti progressi** conseguiti in termini di **tempestività** dell'invio delle SOS e auspicati **ulteriori miglioramenti***
- *è stato richiesto che le Autorità forniscano un più ampio **feedback** ai segnalanti*


Segnalazioni di operazioni sospette ricevute




Crescita costante del numero di SOS ricevute dall'Unità

12.500 nel 2007  82.428 nel 2015

Segnalazioni di operazioni sospette - Suddivisione per categoria



Le SOS consentono di intercettare alcune **tipologie ricorrenti di comportamenti a rischio**



Tali condotte possono essere il sintomo di **fenomeni criminali** a più ampio spettro e particolarmente insidiosi per il sistema economico nazionale:

- Illeciti **fiscali**
- Reati **societari** e **fallimentari**
- Fattispecie *latu sensu* **corruttive**

La tipologia di carattere fiscale continua ad essere tra quelle più ricorrenti


Nell'arco temporale 2015/2016 un contributo alla ricostruzione delle condotte riferibili a tale tipologia proviene anche dalle SOS attinenti alla regolarizzazione fiscale di capitali detenuti all'estero (**voluntary disclosure**) o all'utilizzo di tali fondi

I proventi dell'evasione fiscale sono spesso portati (anche in contanti) oltre i confini nazionali. Per **un'efficace azione di prevenzione** in materia da parte della UIF risulta particolarmente rilevante la **collaborazione con le Autorità** a vario titolo competenti e con le FIU di altri Paesi.

N.B. Tra le indicazioni fornite in sede di *Mutual Evaluation* del GAFI è auspicata la **segnalazione da parte dell'Agenzia delle Dogane dei casi di trasporto transfrontaliero sospetto alla UIF**

Bonifici da e verso paesi a rischio (numero indice, 2006=100)

I bonifici verso i paesi a rischio mostrano una dinamica anomala: hanno risentito della crisi molto meno dei bonifici verso gli altri paesi



Nota: I paesi a rischio includono quelli inseriti nelle liste ufficiali e altri paesi monitorati dalla UIF

La classificazione *ex ante* di una segnalazione nell'ambito della **tipologia di condotte corruttive** è estremamente difficoltosa

Dall'approfondimento finanziario della UIF è possibile riscontrare alcuni elementi sintomatici che contribuiscono in modo qualificato a indagini giudiziarie su vicende corruttive

In materia è fondamentale un **adeguato censimento della clientela** da parte dei segnalanti e la corretta classificazione dello status di «**Persona Politicamente Esposta**»

N.B. Tra le azioni raccomandate in sede di Mutual Evaluation del GAFI è prevista l'estensione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata relativi anche ai **PEP nazionali**

Interventi normativi mirati finalizzati ad accrescere le potenzialità del sistema antiriciclaggio, in coerenza con le indicazioni del GAFI, potranno utilmente essere realizzati **in sede di recepimento della IV Direttiva**

L'art. 15 del DDL di delegazione europea prevede la delega al Governo per l'attuazione della IV Direttiva

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, fra l'altro, che sia **incentivata la collaborazione** dei soggetti obbligati e che venga **rafforzato il corredo di strumenti** in dotazione della UIF

dopo l'approvazione della Camera in data **27 aprile 2016**, il DDL è attualmente in discussione al Senato...

...prenderanno poi avvio i lavori per la predisposizione del decreto legislativo delegato (da approvare entro la fine dell'anno 2016)

❖ Analisi nazionale del rischio (art. 15, co. 2, lett. a)

- a livello nazionale, con attribuzione di un ruolo centrale al CSF
- da parte delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti
- da parte dei singoli soggetti obbligati

Le nuove disposizioni consentiranno:

- ✓ *alle Autorità di **orientare e gestire** efficacemente le politiche di prevenzione*
- ✓ *ai soggetti obbligati di **individuare e valutare** il rischio specifico cui sono esposti e di **adottare i presidi di prevenzione** secondo l'approccio **risk based***

❖ In materia di adeguata verifica (art. 15, co. 2, lett. c, n. 4)

Aggiornamento della nozione di «Persona politicamente esposta» da sottoporre ad adeguata verifica rafforzata

*Le nuove disposizioni dovranno prevedere un regime di adeguata verifica più stringente anche per i **PEP nazionali**, recependo le indicazioni fornite in sede di MUTUAL EVALUATION del GAFI*

attualmente le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in tema di adeguata verifica già richiamano l'attenzione dei soggetti vigilati sui PEP nazionali

❖ In materia di adeguata verifica (trasparenza della persona giuridica)

in particolare, istituzione del registro dei titolari effettivi - in un'apposita sezione del Registro delle imprese - (art. 15, co. 2, lett. d), accessibile, fra gli altri:

- alle autorità competenti
- ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Le nuove disposizioni consentiranno di:

- ✓ *migliorare la **trasparenza** delle persone giuridiche e degli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche*
- ✓ *di **contrastare** fenomeni di riciclaggio commessi o comunque agevolati dal **ricorso strumentale** alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini*

- ❖ Modifiche in materia di obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, allo scopo o alla natura del rapporto o dell'operazione (art. 15, co. 2, lett. e)

Le nuove disposizioni avranno l'obiettivo di:

- ✓ *semplificare gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati*
- ✓ *garantire nel contempo la completa e tempestiva accessibilità dei dati*

❖ rilevanza dei reati presupposto nella segnalazione di operazioni sospette (art. 15, comma 2, lett. f)

In particolare con l'estensione esplicita dell'obbligo segnaletico anche dei reati presupposto la normativa potrà essere adeguata alle indicazioni in tal senso fornite in sede di MUTUAL EVALUATION DEL GAFI

Impatto?

poco significativo sul piano sostanziale

I soggetti obbligati già effettuano segnalazioni di operazioni sospette connesse a reati presupposto

- ❖ Saranno incoraggiate le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione (art. 15, comma 2, lett. g)

*Si tratta di meccanismi di **whistleblowing** analoghi a quelli di recente sperimentazione nell'ambito della pubblica amministrazione e del sistema bancario e finanziario, che si aggiungerebbero, arricchendolo, al sistema delle segnalazioni di operazioni sospette.*

❖ Obblighi di comunicazione a favore della UIF basati su criteri oggettivi fissati dall'Unità [art. 15, lett. f, n. 3)]

L'acquisizione di dati individuati su base oggettiva (es. al superamento di soglie operative, in relazione alla destinazione o all'origine dei flussi ovvero alla tipologia dei mittenti o dei destinatari), come in altri Paesi, consentirà:

- *approfondimenti mirati ed efficaci e valutazioni tempestive dell'andamento dei flussi finanziari*
- *di ridurre i costi e i tempi degli adempimenti a carico dei destinatari degli obblighi*
- *di ridurre le SOS «oggettive» e focalizzare l'attenzione dei soggetti obbligati su fenomeni rilevanti e sui profili soggettivi della clientela*

- ❖ Saranno rafforzati i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite, anche negli scambi con le FIU (art. 15, comma 2, lett. g)

Le nuove disposizioni consentiranno un rafforzamento - in ogni sede - della tutela della riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di intelligence finanziaria

- ❖ Saranno definite **modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette**, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi [art. 15, comma 2, lett. f, n. 3)]

*Le disposizioni in materia di feedback consentiranno di adeguare il sistema alle indicazioni fornite in sede di MUTUAL EVALUATION del GAFI, al fine di **accrescere la comprensione del rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei segnalanti e di aiutarli a **intercettare le operazioni sospette***

- ❖ Il sistema sanzionatorio sarà oggetto nel suo complesso di un organico intervento di revisione, improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività (art. 15, comma 2, lett. h)

La previsione di sanzioni penali sarà limitata alle fattispecie più gravi; potranno essere graduate l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative.

Saranno rivisti i criteri di imputazione e il procedimento sanzionatorio.

Andrà valutata la possibilità di irrogare le sanzioni alla persona giuridica in via generale, e alla persona fisica solo al ricorrere di determinati presupposti.

❖ Operatività in libera prestazione dei servizi [art. 15, comma 2, lett. c), 3)] e rafforzamento del «punto di contatto»

Le nuove disposizioni consentiranno di **aggiornare l'attuale quadro normativo** in materia di *money transfer* che non favorisce un'adeguata conoscenza su tutti gli operatori del comparto e, in particolare, su quelli comunitari (che costituiscono la gran parte del mercato italiano); questi ultimi spesso traggono vantaggio dai fenomeni di arbitraggio normativo a livello europeo.

L'obiettivo della sostanziale parificazione agli operatori italiani passa attraverso l'attribuzione al punto di contatto centrale di specifici doveri di controllo della rete e di autonomi obblighi di collaborazione attiva.


Quali ulteriori ambiti per arbitraggio normativo all'interno della Comunità europea?

Il riciclaggio può minare l'**integrità**, la **stabilità** e la **reputazione del settore finanziario**



In particolare i flussi di denaro illecito alterano la **concorrenza** tra operatori e possono incidere anche sulla **formazione dei prezzi** nei mercati finanziari

*Per far fronte a tali minacce, anche su questo fronte è necessaria la **collaborazione** tra le **Autorità** che presidiano il settore*



È necessario rafforzare la collaborazione di tutti i singoli attori del sistema coinvolti nella prevenzione e contrasto dei reati anche adeguando le attuali previsioni normative

*La collaborazione si concretizza con
modalità varie*



Scambi informativi

**Ispezioni contemporanee
(con Banca d'Italia,
Ivass, Consob)**


**Protocolli d'Intesa
(da ultimo con A.N.A.C)**

- Definizione indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
- *Market abuse*, frodi assicurative, casi di abusivismo bancario e finanziario
- Irregolarità dipendenti e collaboratori esterni (agenti, mediatori, consulenti finanziari, *broker*)
- Trasparenza assetti proprietari
- Operatori con «passaporto europeo» (compagnie assicurative, *money transfer*)

PUNTO DI PARTENZA



Estero



Italia

- **elevati margini** tra prezzo di acquisto e di vendita su transazioni con strumenti finanziari - sovente su titoli obbligazionari illiquidi - eseguite fuori mercato con controparti ricorrenti nella stessa giornata o in date ravvicinate
- **prezzi notevolmente differenti** da quelli determinati sui mercati regolamentati nelle stesse date e a cifra tonda
- **trasferimento ricorrente dei guadagni all'estero**

IPOTESI DI SOSPETTO

- **Comportamento infedele del trader a danno della banca di appartenenza**
- **Movimentazioni poste in essere per «giustificare» il trasferimento di fondi illeciti all'estero**

CARENZE PROCEDURALI E DI CONTROLLO

- **Gli esiti dei controlli, se presenti, non sono valutati ai fini della collaborazione attiva**
- **Scarsa consapevolezza dell'area finanza in tema di antiriciclaggio**

PROFILO OGGETTIVO

- **Operazioni «specchiate»** che generano elevati margini di guadagno
- **Interposizione ingiustificata del broker** in operazioni di collocamento
- **Richiesta di interposizione** in una transazione
- **Trasferimento sistematico di fondi**, derivanti dalle attività di intermediazione, verso paesi a rischio



PROFILO SOGGETTIVO

- **Caratteristiche del Paese di insediamento del broker**
- **Caratteristiche del regime di vigilanza nel Paese di insediamento del broker**
- **Presenza di soggetti italiani nella compagine societaria**
- **Presenza di soggetti con elevato rischio di riciclaggio tra le controparti del broker**

LA MINACCIA TERRORISTICA E LA IV DIRETTIVA

La Commissione Europea, nell'*action plan* del 2 febbraio 2016, ha ipotizzato diversi interventi sulla disciplina AML/CFT per far fronte al sensibile innalzamento della minaccia terroristica in Europa

- definizione di criteri per individuare **Paesi terzi con carenze strategiche** nellalotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- estensione della disciplina antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di **valute virtuali**
- maggiore attenzione alle **carte prepagate anonime**
- **registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento** e sistemi centrali di **reperimento dei dati**
- miglioramento della **cooperazione** in materia di intelligence finanziaria
- **implementazione dell'attuazione**, da parte dell'UE, delle **misure di congelamento dei beni delle Nazioni Unite**, anche rafforzando lo scambio di informazioni fra l'UE e l'ONU
- **maggiori controlli sui movimenti transfrontalieri** di contante

L'ECOFIN del 12 febbraio 2016 ha condiviso l'action plan della Commissione

Comunicato UIF 18 Aprile 2016

volto a potenziare la capacità dei segnalanti di intercettare elementi di sospetto riconducibili **al finanziamento del terrorismo e all'attività dei *foreign fighters***.

Si rendono necessari, fra l'altro:

- la massima **valorizzazione del patrimonio informativo** a disposizione
- l'adeguamento delle **procedure di selezione automatica** delle operazioni anomale
- richiamare l'attenzione sui **molteplici canali** suscettibili di utilizzo a tali fini, da quelli più tradizionali (es. *money transfer*) a quelli più innovativi (raccolta fondi *on line*, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*)
- un **focus** sull'**attività dei *foreign fighters*** e sulle **tracce** rinvenibili nel sistema economico-finanziario in relazione ai momenti della preparazione del viaggio, del transito e del rientro nello Stato di origine o residenza.

Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte del GAFI, cui partecipa anche la UIF

La complessità del contesto esterno richiede un adeguamento continuo delle regole e dei processi, e comporta un ruolo sempre più attivo della Compliance



*Il rafforzamento del **risk-based approach** indotto dal recepimento della IV Direttiva conferirà **maggior rilevanza** alle valutazioni aziendali dei rischi di riciclaggio con riflessi sui controlli di conformità*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE